



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI (CFA)

Art. 1 - Costituzione e Definizione

La Federazione Ippica Sammarinese (FIS) ai sensi dell'Art. 31 dello Statuto della FIS, costituisce la Commissione Federale Atleti (CFA).

Art. 2 - Competenze

La Commissione Federale Atleti della FIS ha il compito di:

- Contribuire alla diffusione dei valori sportivi nelle proprie discipline, di realizzare nuovi progetti, idee, argomenti per la crescita sportiva degli stessi Atleti e proporli in seno al CF della FIS, per mezzo di un proprio Rappresentante eletto come da Art. 5 del presente Regolamento;
- Raccogliere e discutere le opinioni degli Atleti riguardanti problematiche, aspirazioni, esigenze di ognuno e proporli in seno al CF della FIS, per mezzo del proprio Rappresentante;
- Tenere contatti e coordinarsi con le attività, i progetti e i programmi di loro interesse, della Commissione Atleti della FISE, il Rappresentante Atleti della EEF e della FEI, adoperandosi per la loro divulgazione e l'impiego nella propria Federazione;
- Essere in costante contatto e confronto con il Rappresentante della CFTIE (Commissione Federale Tecnici Istruttori d'Equitazione) eletto come da Art. 5 del Regolamento Costitutivo della CFTIE.
- Stimolare gli Atleti allo studio di requisiti tecnici, dell'etologia, del grooming, della cura veterinaria, dell'alimentazione e integrazione del cavallo, tramite stage e seminari organizzati in territorio sammarinese o italiano.

Art. 3 - Composizione e Requisiti

Possono far parte della Commissione Federale Atleti i Cavalieri regolarmente iscritti alla FIS, che rispondano ai seguenti requisiti:

- Siano cittadini sammarinesi o in possesso di regolare residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino;
- Abbiano compiuto il 16° anno di età;
- Siano in possesso dell'Autorizzazione a Montare (Patente), rilasciata dalla FIS in corso di validità, nelle categorie: BREVETTO, 1° Grado e 2° Grado Discipline Olimpiche.

[Handwritten signatures]



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

I membri che costituiranno la commissione non possono superare il numero massimo di tre (3) atleti, anche in rappresentanza di discipline equestri non presenti.

Il Consiglio Federale valuterà su apposita richiesta della Commissione anche la presenza di Atleti appartenenti ad altre discipline equestri, secondo un elenco di tipologia delle stesse e relative autorizzazioni a montare che verrà redatto dal Consiglio Federale, sentito il parere della Commissione.

Agli Atleti che già occupano una carica tra i membri del Consiglio Federale (fatta eccezione per il Rappresentante Atleti della CFA) non è concesso partecipare alla votazione attiva e passiva delle Assemblee Elettive e non Elettive della Commissione stessa, nè ricoprire cariche interne alla stessa CFA.

Art. 4 - Diritto di voto

Per esercitare il diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee Elettive è necessario che:

- Gli Atleti siano iscritti alla FIS da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti la data di convocazione dell'Assemblea Elettiva, comprovati dagli elenchi depositati presso il CONS;
- Gli Atleti siano cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio sammarinese.

Il Diritto di voto nelle Assemblee Non Elettive (Ordinarie) è riconosciuto a tutti gli Atleti purché regolarmente iscritti alla FIS nell'anno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 5 - Elezione del Consiglio Direttivo

La Commissione Federale Atleti (CFA) riunita in Assemblea Elettiva, validamente costituita dalla metà più uno dei suoi componenti, elegge a maggioranza dei presenti un **Consiglio Direttivo**, costituito da tre (3) membri, di cui:

- Un Presidente;
- Un Vicepresidente;
- Un Rappresentante Atleti.

5.1 Il Presidente della CFA dovrà promuovere, controllare e dirigere le direttive e le decisioni della stessa Commissione.

5.2 Il Vicepresidente qualora ce ne fosse necessità, in caso di impedimento, sostituisce il Presidente.

AD LA



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

- 5.3** Il Rappresentante Atleti, avrà diritto e dovere di presenziare alle riunioni del Consiglio Federale della FIS, come indicato all'Art. 22 dello Statuto Federale, in funzione di portavoce del volere della CFA;

La Commissione Federale Atleti ha piena autonomia operativa e decisionale ed ha il compito altresì di stimolare l'aggregazione degli Atleti e promuovere iniziative varie in favore degli Atleti medesimi.

Art. 6 - Funzionamento

Gli Atleti facenti parte della CFA, come indicato all'Art. 3 del presente Regolamento, nominano con votazione segreta il proprio Rappresentante in seno al Consiglio Federale della FIS.

- L'Assemblea ELETTIVA della Commissione Federale Atleti viene convocata dalla FIS all'inizio di ogni quadriennio olimpico entro il primo trimestre. Il Consiglio Federale della FIS delega il proprio Segretario Generale a presenziare e presiedere l'Assemblea stessa. Il Segretario Generale del CF provvederà a designare una persona che svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione, il quale parteciperà alle riunioni della stessa curandone la verbalizzazione. Il verbale redatto da tale Segretario e sottoscritto dal Presidente della CFA viene trasmesso a tutti i componenti della commissione.
- L'Assemblea ORDINARIA della Commissione Federale Atleti viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta dal Rappresentante degli Atleti in carica o qualora ne facciano richiesta almeno un quarto degli Atleti facenti parte della Commissione stessa. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato, anche per via telematica, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti della CFA e al CF della FIS. E' facoltà del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto degli iscritti, fare istanza per la partecipazione all'Assemblea Ordinaria di un membro del Consiglio Federale, in qualità di uditore.

Art. 7 - Rappresentante Atleti

Possono essere nominati rappresentanti degli Atleti in seno al Consiglio Federale della FIS, gli Atleti che rispondano ai seguenti requisiti:

- Abbiano compiuto il 18° anno d'età alla data dello svolgimento della Assemblea Elettiva;
- Essere cittadini sammarinesi o in possesso di regolare residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino;

AD *VF*



FEDERAZIONE
IPPICA
SAMMARINESE

- Non essere stati soggetti, da parte del CONS, della FIS, dalla FEI o da altra Federazione Sportiva, ad una squalifica o inibizioni complessivamente superiori ad un (1) anno;
- Essere regolarmente iscritti alla FIS;
- Essere regolarmente in possesso dell'Autorizzazione a Montare (Patente) come indicato all' Art. 3 del presente Regolamento.

Il Rappresentante degli Atleti in seno al Consiglio Federale della FIS rimane in carica per l'intero ciclo olimpico. In caso di dimissioni o decadenza la CFA procederà all'integrazione con nuova nomina nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 del presente Regolamento.

Durante il quadriennio olimpico il Rappresentante degli Atleti può essere destituito o sostituito dalla CFA in apposita Assemblea Elettiva convocata su richiesta di almeno un quarto degli Atleti facenti parte della Commissione stessa e a maggioranza dei votanti.

Art. 8 - Disposizione Finale

Per ogni controversia interna alla CFA e per ogni argomento non regolamentato dagli Articoli del Regolamento Costitutivo della Commissione Federale Atleti, si dovrà far riferimento allo Statuto Federale della FIS o alla Legge sullo Sport in vigore.

Il Consiglio Federale della FIS dovrà esserne sempre messo a conoscenza per mezzo scritto.

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 18 febbraio 2025

SEGRETARIO GENERALE
Antonella De Luca

PRESIDENTE
Elisa Zaffèrani